Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Originale del Consiglio

N° 22 Data 05/07/2012	**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **luglio** alle ore **16.25** nella preposta sala delle adunanze, alla **seconda convocazione in sessione straordinaria**, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente (si/no)
Sindaco	Greco Orlandino	SI
Consigliere	Figliuzzi Aldo	SI
Consigliere	Antonino Urso	NO
Consigliere	Greco Guido	NO
Consigliere	Nudo Enrico	SI
Consigliere	Fiumara Roberto	SI
Consigliere	Greco Massimiliano	NO
Consigliere	Manna Francesco	SI
Consigliere	Naccarato Pasquale	SI
Consigliere	Capizzano Vincenzo	SI
Consigliere	Zinna Gianfranco	SI
Consigliere	Pacenza Sabrina	SI
Consigliere	Gigliotti Luca	SI
Consigliere	Accursi Domenico	SI
Consigliere	Gangi Angelo	SI
Consigliere	Spadafora Giancarlo	NO
Consigliere	Pasqua Pino	SI
Consigliere	Simari Benigno Cristiana	SI
Consigliere	Rovere Francesco	NO
Consigliere	Musca Antonio	NO
Consigliere	Bilotta Francesco	

Presenti: 15 - Assenti: 6

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Caruso** che provvede alla redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Luca Gigliotti** nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

COPIA

E' presente l'assessore esterno **Francesco Azzato**;

In prosecuzione di seduta;

In **Presidente** introduce il 2° punto all'o.d.g. e da la parola all'assessore **Gangi** per la relazione illustrativa.

Preliminarmente l'assessore chiede alla **Presidenza** di consultare il consesso consiliare per verificare la volontà di procedere o meno a votazione unica.

Prende la parola il consigliere **Accursi**: "certo non è oro colato tutto ciò che viene riportato nel regolamento ma propongo che si proceda alla sua approvazione mediante votazione unica".

Posta ai voti la proposta formulata ai sensi dell'art. 28 comma 6 del vigente regolamento consiliare, il consiglio approva all'unanimità.

Segue la relazione illustrativa dell'assessore **Gangi** che spiega trattasi di una sorta di testo unico e che molto in materia di toponomastica è affidato alla normativa nazionale. Dichiara altresì che si è cercato di creare meno disagi possibili ai cittadini. Richiama infine una risoluzione del Ministero dell'Interno per le intitolazioni a persone decedute da meno di dieci anni, che prevede uno strumento autorizzativo in deroga.

Prende la parola il consigliere **Accursi**: " il 16.12.2009 consegnavo una proposta (che esibisce in copia e lascia alla Presidenza) per chiedere al Sindaco la costituzione della commissione sulla toponomastica. Al super assessore Gangi , e non è una dichiarazione di vicinanza ma di affetto, avevo chiesto di intitolare un luogo a Francesco Principe, a Giacomo Mancini e ad Antonio Acri, tre personalità che hanno lasciato un grande esempio. Con forza lo ripropongo, altrimenti vuol dire che dovrò farmi raccomandare da un componente della maggioranza."

Prende la parola il **Sindaco** per le conclusioni: "questo regolamento è un atto dovuto e necessario che assessore e dirigente hanno diligentemente presentato. La proposta del consigliere Accursi è certamente da tenersi in considerazione. Per Acri vi è già stata una intitolazione all'interno del Polo scolastico. Per Principe e Mancini dovremmo ragionare nell'ottica dell'area urbana."

Terminata il dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Visto e richiamato:

- ☐ il R.D. 10-05-1923, n. 1158 "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali";
- ☐ il D. P. R. 30-05-1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- ☐ il documento ISTAT "Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme" Serie B n° 29 edizione 1992;

Vista e richiamata:

- ☐ La Legge 23-06-1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- ☐ La Legge 24-12-1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Richiamata la deliberazione di G.M. n.200 del 15.09.2005, esecutiva, di indirizzo relativamente alla revisione ed aggiornamento della onomastica e della numerazione civica nonché della revisione straordinaria schedari anagrafici;
Considerata l'opportunità di regolamentare, a livello locale i procedimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione, alla numerazione civica e l'attribuzione delle competenze ai diversi Uffici della struttura organizzativa;
Esaminata e condivisa l'allegata proposta di regolamento;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'Area 4, competente per materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si procede alla votazione;
Risultano presenti n.° 15 consiglieri:

Greco Orlandino	Pacenza Sabrina	Fiumara Roberto	Sidari Benigno	
Nudo Enrico	Zinna Gianfranco	Rovere Francesco	Accetta Domenico	
Naccarato Pasquale	Gangi Angelo	Spadafora Giancarlo	Figliuzzi Aldo	
Capizzano Vincenzo	Gigliotti Luca	Manna Francesco		

Risultano assenti n.° 6 consiglieri: **Urso, Greco G., Greco M., Pasqua, Musca e Bilotta.**

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale di Toponomastica e della numerazione civica ed interna allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Di precisare che il presente Regolamento, che abroga tutte le norme in contrasto con lo stesso, sarà oggetto di pubblicazione per 30 giorni, secondo le norme procedimentali in materia di Regolamenti ed acquisirà efficacia al termine di tale pubblicazione.

ALBO ON LINE

COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 05/07/2012

Sommario

Titolo 1 - PRINCIPÎ GENERALI
Articolo 1. Oggetto
Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia
Articolo 3. Definizioni
Articolo 4. Principî generali e tutela della toponomastica storica
Titolo 2 - Compiti dell'Amministrazione comunale e degli uffici preposti 5
CAPO I – Competenze esclusive
Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale
Articolo 6. Compiti del Sindaco
Articolo 7. Compiti del Servizio Statistica e Toponomastica
Articolo 8. Aggiornamento cartografia
Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio
CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione
Articolo 10. Collaborazione tra diversi settori
Articolo 11. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni
Articolo 12. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina
Articolo 14. Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento
Articolo 15. Adempimenti dell'Anagrafe
Articolo 16. Adempimenti del Settore Urbanistica e del SUAP
CAPO III – Comunicazioni esterne all'Ente
Articolo 17. Modalità per le comunicazioni esterne
Articolo 18. Visura dello stradario
Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE
Articolo 19. Area di circolazione
Articolo 20. Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati.
Titolo 4 – STRADARIO
Articolo 21. Stradario e indirizzario
Articolo 22. Aggiornamento stradario
Articolo 23. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario 9
Articolo 24. Stradario normalizzato
Articolo 25. Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale
Articolo 26. Geocodifica
Articolo 27. Informazioni contenute nello stradario informatizzato
Titolo 5 - TOPONOMASTICA
CAPO I - Denominazione

Articolo 28. Procedura per la denominazione delle aree
Articolo 29. Intitolazione a personaggi
Articolo 30. Divieto di denominazioni omonime o assonanti
Articolo 31. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione
Articolo 32. Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione
Articolo 33. Indicazione denominazione precedenti
Articolo 34. Omissione della denominazione
Articolo 35. Numerazione civica di aree non denominate
Articolo 36. Omogeneità delle denominazioni
Articolo 37. Lunghezza dei caratteri della denominazione
Articolo 38. Richiesta di nuova denominazione
Articolo 39. Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA
Articolo 40. Caratteristiche
Articolo 41. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa
Articolo 42. Posizionamento
Articolo 43. Spostamento delle targhe toponomastiche
Articolo 44. Targhe provvisorie
Titolo 6 – NUMERAZIONE CIVICA
Articolo 45. Definizioni
CAPO I – Numerazione esterna agli accessi
Articolo 46. Tipologia di numerazione adottata
Articolo 47. Tipologia di accessi soggetti a numerazione
Articolo 48. Accessi su più vie
Articolo 49. Accessi esterni esclusi dalla numerazione
Articolo 50. Richiesta di attribuzione della numerazione civica
Articolo 51. Numerazione civica provvisoria
Articolo 52. Riserva di numeri per futuri accessi
Articolo 53. Caratteristiche della targhetta
Articolo 54. Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di circolazione
Articolo 55. Posizionamento della targhetta
Articolo 56. Tempistica della posa in opera delle targhette
Articolo 57. Modalità di attribuzione della numerazione civica
Articolo 58. Rilievi e rettifica delle anomalie
Articolo 59. Conservazione dello storico della numerazione civica
CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici
Articolo 60. Numerazione interna ai fabbricati
Articolo 61. Caratteristiche della targhetta
Articolo 62. Posizionamento della targhetta
Articolo 63. Modalità di assegnazione
Titolo 7 – Costi, Sanzioni, Vigilanza
Articolo 64. Costi toponomastica
Articolo 65. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico
Articolo 66. Costi targhetta numerazione civica
Articolo 67. Costo dello stradario
Articolo 68. Esenzione dal pagamento dello stradario
Articolo 69. Sanzioni pecuniarie
Articolo 70. Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare
Articolo 71. Vigilanza
Articolo 72. Segnalazione delle violazioni
Articolo 73. Entrata in vigore

BOZZA

Titolo 1 - PRINCIPÎ GENERALI

Articolo 1. Oggetto
Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia
Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 3. Definizioni
La "toponomastica" è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. La "onomastica" è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area. La "topografia" è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Articolo 4. Principî generali e tutela della toponomastica storica
Il Comune di Castrolibero tutela la toponomastica storica del suo territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o aree del territorio caratteristiche.

Titolo 2 - Compiti dell'Amministrazione comunale e degli uffici preposti

CAPO I – Competenze esclusive

Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale
Spetta esclusivamente alla Giunta comunale l'attribuzione della numerazione civica e la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'ufficio Toponomastica.

Articolo 6. Compiti del Sindaco
È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 7. Compiti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica
All'ufficio Statistica e Toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici.
L'ufficio Statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

Articolo 8. Aggiornamento cartografia
Il settore Urbanistica ha l'obbligo di aggiornamento almeno trimestrale della cartografia con gli elementi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio
Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente. La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Articolo 10. Collaborazione tra diversi settori

l'ufficio Statistica e Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Anagrafe, i Tributi, l'Urbanistica e lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Articolo 11. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

l'ufficio Statistica e Toponomastica, Anagrafe, Tributi, Urbanistica e Sportello unico per le attività produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa). La modalità di comunicazione con l'ufficio Statistica e Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 12. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito dell'attività dell'Anagrafe, dei Tributi, dello Sportello attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione. Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio Toponomastica:

a) dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza
b) attraverso programmi di controllo appositamente predisposti.

Articolo 13. Adempimenti dell'ufficio Toponomastica

L'ufficio Toponomastica comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati. L'ufficio Statistica e Toponomastica deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa i servizi di cui all'articolo11 in merito alle seguenti modifiche:

- denominazione di strade;
- numerazione civica;

L'ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;
- gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di NOME-STRADA, pali);
- gestione della posa in opera del materiale toponomastico e della consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione.

Articolo 14. Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento

Al fine di supportare l'ufficio Anagrafe nel quadro dei lavori preparatori al censimento generale della popolazione, l'ufficio Statistica può coordinare il personale formalmente autorizzato ad apportare le variazioni di toponomastica d'ufficio alla banca dati della popolazione residente. L'ufficio Statistica verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'Anagrafe della popolazione residente e provvede a segnalare ai responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che il Comune non sia dotato di un sistema territoriale integrato con le banche dati dell'Amministrazione.

Articolo 15. Adempimenti dell'Anagrafe
L'Anagrafe trasmette una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo. Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- ✓ carta di identità;
- ✓ patente di guida;
- ✓ carta di circolazione autoveicoli.

Articolo 16. Adempimenti del Settore Urbanistica e del SUAP
Il Settore Urbanistica e/o lo Sportello unico per le attività produttive trasmettono all'ufficio Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- domanda di attribuzione di numerazione civica contestuale alla richiesta del permesso di costruire, all'agibilità/abitabilità o alla dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive;
- progetti di nuove strade;
- copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi [illegible] intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
- La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni. La cartografia è in ogni caso aggiornata secondo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.

CAPO III – Comunicazioni esterne all'Ente

Articolo 17. Modalità per le comunicazioni esterne
L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Articolo 18. Visura dello stradario
L'Amministrazione comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 19. Area di circolazione
Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione" che deve essere distinta da una propria denominazione. Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica. L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc. al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

Articolo 20. Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati.
I tratti di strade che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale devono essere considerati:
a) aree di circolazione distinte dai tratti esterni, se s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne e presentano una diversa pavimentazione; i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione, con una propria denominazione e una propria serie di numerazione civica;
b) parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

Titolo 4 – STRADARIO

Articolo 21. Stradario e indirizzario
Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Articolo 22. Aggiornamento stradario
Il settore Urbanistica deve segnalare all'ufficio Statistica e Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica. L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del Settore Urbanistica, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali – rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario
Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri) L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:
- Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Armando Peluso sarà riportata nell'elenco come Peluso, Professore Cannata come Cannata, ...).
- Per i cognomi contenenti particelle di inizio (Don Milani, Il Molosso ..., ecc.) l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo (dell'Uguaglianza, delle Querce, ecc.).
- Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine San, Sant', Santo/a (es.: San Marco) facesse parte integrante del nome (*Sanmarco*).
- Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro Maggio, Quattro Fontane).
- La denominazione delle strade esterne rientranti nella tipologia prevista dall'art.20 punto a) del presente regolamento va integrata con l'indicazione della posizione geografica NORD, SUD, EST, OVEST nei tratti esterni rispetto al centro storico urbano quando tale denominazione non crei confusione; in alternativa, deve contenere un toponimo storico o caratteristico del luogo che attraversa.
- Le strade provinciali, regionali o statali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di continuità (art.20 punto b) del presente regolamento) devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la sigla SP, SS, maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal nome con cui è nota (es. SS 107 Silana Crotonese).

Articolo 24. Stradario normalizzato
Lo stradario del Comune di Castrolibero deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia. Nel caso il comune si doti di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Articolo 25. Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale
Per zona "sub comunale" si intende un'area compresa nel territorio comunale, i cui confini sono stati determinati dalla stessa amministrazione comunale per corrispondere ad esigenze di tipo amministrativo o funzionale. Il Comune di Castrolibero comprende tre zone sub comunali a valenza "amministrativa" quelle di Andreotta, Ortomatera e Centro Storico. Le zone sub comunali a valenza "funzionale" rappresentano parti del territorio comunale significative dal punto di vista territoriale, urbanistico, demografico e sociale (quali sezioni di censimento, unità urbanistiche, ecc.)

Articolo 26. Geocodifica
La numerazione civica deve essere geocodificata per aree di circolazione, sezione di censimento, quartiere, frazione.

Articolo 27. Informazioni contenute nello stradario informatizzato
Lo stradario deve contenere [illegible]
1. Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche: CASE SPARSE – CORSO - LARGO - PARCO - PIAZZA - PIAZZALE - PIAZZETTA - SALITA SCALINATA - SENTIERO - STRADA - VIA - VIALE - VICOLO - VICO
2. Denominazione.
3. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.
4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
5. Indicazione di inizio e fine via.
6. Frazione: zone sub comunali a valenza amministrativa.
7. Quartiere: zona circoscritta della città avente particolari caratteristiche storiche, topografiche o urbanistiche, rioni.
8. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Titolo 5 - TOPONOMASTICA

CAPO I - Denominazione

Articolo 28. Procedura per la denominazione delle aree
La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

A) L'ufficio Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
1. Tipologia di area
2. Denominazione.
3. Origine del toponimo.
4. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
5. Lunghezza.
6. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.
7. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo.
8. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.).

B) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.
C) L'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio.
D) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.

E) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna.
F) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione.
G) Apposizione cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

Articolo 29. Intitolazione a personaggi
Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria. Altresì, si fa presente che per i personaggi deceduti da meno di dieci anni si può procedere anche per essi alla intitolazione di scuole, aule scolastiche, sale o saloni di proprietà comunale oltre a vie, piazze, larghi, monumenti e lapidi, per come previsto dall'art.4 della legge 23 giugno 1927, n.1188, dal D.M. 25 settembre 1992 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 10.02.1996 n.4.

Articolo 30. Divieto di denominazioni omonime o assonanti
Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Articolo 31. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione
Qualora l'Amministrazione [illegible] il nome delle vecchie strade, piazze, corsi, [illegible] richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

Articolo 32. Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione
La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione, ...) e per i vari uffici pubblici, con l'aggiornamento degli archivi, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento presso le Poste, al catasto ecc.

Articolo 33. Indicazione denominazione precedenti
In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA. Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 34. Omissione della denominazione
La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

Articolo 35. Numerazione civica di aree non denominate
Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Articolo 36. Omogeneità delle denominazioni
L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento ai quartieri (per es. rione con i nomi di poeti, di pittori, politici, città, monti, astratti ecc.). La denominazione di aree di circolazione di isolati gestiti da enti o cittadini legati da vincoli consortili, aperte alla libera circolazione viaria e al pubblico passaggio, è fatta dall'Amministrazione che può valutare proposte di denominazioni per l'area in oggetto purché sia rispettato quanto stabilito nel presente regolamento, in un'ottica di collaborazione con le realtà storico – turistico - culturali presenti sul territorio di Castrolibero.

Articolo 37. Lunghezza dei caratteri della denominazione
Possibilmente la lunghezza massima della denominazione deve includere al massimo 24 (ventiquattro) caratteri per evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Articolo 38. Richiesta di nuova denominazione
La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con la Città), comitati, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali. Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari (per es. l'adozione di un toponimo significativo per la comunità di Castrolibero) nel rispetto degli articoli del presente regolamento. È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze. Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento. Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principî:
a) univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
b) coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Articolo 39. Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione
Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate, se non nel rispetto degli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA

Articolo 40. Caratteristiche
La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhette in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada. Nel centro storico il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale e scritta nera. Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali, secondo le seguenti dimensioni:
a) a muro: cm 60 x cm 30 (h) x cm 2;
b) a bandiera su pali: cm 80 x cm 25 (h) x cm 2,5 con il nome strada;
c) a bandiera su pali: cm 100 x cm 25 (h) x cm 2,5 con nome strada, l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada e/o informazioni sul toponimo.
Nei giardini, nei parchi, nelle piazze e nel "Centro Storico" sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:
d) paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: cm 248 (h);
e) targa in materiale lapideo omogeneo ceramico, pietra di San Lucido o altra pietra locale di cm 41 x cm 27 (h).

Articolo 41. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residence;
b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 42. Posizionamento

Le targhe vanno poste ad una altezza minima di m 2,00 dal suolo. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie. Deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le seguenti modalità:

a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;

b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;

c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;

d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

e) almeno ai due estremi per le vie non chiuse, a sinistra di chi vi entra;

f) in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;

g) per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso;

h) deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

Articolo 43. Spostamento delle targhe toponomastiche

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle di numerazione civica, gli interessati devono fare immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Articolo 44. Targhe provvisorie

È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada in caso di necessità. L'indicazione del nome-strada viene iscritta su una targa viaria regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva.

Titolo 6 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 45. Definizioni

A) Per fabbricato si intende l'edificio, comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici. Può essere composto di varie unità ecografiche:

- ✓ abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
- ✓ esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
- ✓ ufficio.

B) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre, per esempio, su cortili o corti.

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Articolo 46. Tipologia di numerazione adottata
Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Articolo 47. Tipologia di accessi soggetti a numerazione
La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione.

Articolo 48. Accessi su più vie
Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più numeri civici della stessa via, oppure due o più numeri civici di vie diverse), la numerazione va riferita all'accesso "principale". Gli ingressi "secondari", riferiti al civico principale, restano privi di interni. L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato. Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare. Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'ufficio Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non.

Articolo 49. Accessi esterni esclusi dalla numerazione
Non possono essere numerate le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia: in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione.

Articolo 50. Richiesta di attribuzione della numerazione civica
L'assegnazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta a cura del proprietario all'atto della domanda di concessione edilizia all'Urbanistica o di dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato. Chiunque non possegga il numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe, deve presentarne richiesta all'ufficio Toponomastica, riportando chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dalla licenza di costruzione, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni di cui va richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia della pianta che riporti il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 51. Numerazione civica provvisoria
I numeri civici assegnati in concessione edilizia o di dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive vengono assegnati sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia. Pertanto tali numeri sono provvisori, attribuiti meramente ai fini delle attività del cantiere. La numerazione civica provvisoria ha lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio e agevolare alcune operazioni o provvedimenti amministrativi dell'Amministrazione comunale. Tale numerazione è da ritenersi non definitiva in quanto non comporta l'applicazione delle targhette relative alla numerazione civica, non esistendo ancora il manufatto edilizio. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori. È possibile richiedere all'ufficio Toponomastica la consegna di una o al più due targhette di numerazione civica relative agli estremi della numerazione attribuita agli accessi previsti dal progetto.
La posa in opera della targhetta di numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere, è a cura del proprietario che dovrà rimuoverla e restituirla all'Amministrazione se, a conclusione dei lavori, siano stati assegnati numeri differenti. In ogni caso deve essere rimossa dai supporti provvisori e restituita oppure, se confermata, va apposta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 52. Riserva di numeri per futuri accessi
Per gli spazi non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei "vuoti" nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Articolo 53. Caratteristiche della targhetta
I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà. Nel centro storico è previsto l'uso di targhe in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale. La targhetta in alluminio (o altro materiale resistente) è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:
- Numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente, con cornice di colore blu.
- Forma rettangolare cm 16 x cm 12 (h).
- Indicazione del nome strada per le zone al di fuori del centro urbano, per le case sparse e per gli accessi indiretti.

Articolo 54. Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di circolazione
Devono essere indicati gli estremi della numerazione civica e la denominazione dell'area di circolazione con targhe in alluminio o materiale resistente, con scritte [illegible] rifrangente da posizionare su muro esterno o su supporti in alluminio, visibili dall'area di circolazione, di forma rettangolare e di dimensioni minime pari almeno a cm 18 x cm 14 (h), nei seguenti casi: numeri civici assegnati alle "case sparse"; accessi ai fabbricati non immediatamente visibili dalla strada o a strade private chiuse; accessi indiretti.

Articolo 55. Posizionamento della targhetta
La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.

Articolo 56. Tempistica della posa in opera delle targhette
La posa in opera della targhetta riportante la numerazione civica deve essere effettuata nei seguenti momenti:
A) In fase di conclusione dei lavori, su richiesta del proprietario, ai sensi degli articoli 50 e 51 del presente regolamento.
B) In fase di risanamento della toponomastica ad opera dell'ufficio comunale preposto.
C) Su istanza del cittadino che ne avesse fatto regolare richiesta come da presente regolamento, a prescindere dal carattere abusivo dell'abitazione o dalla destinazione d'uso.
Una volta attribuito il numero da parte dell'ufficio Toponomastica, il richiedente può ritirare la targhetta e provvedere immediatamente all'apposizione. L'ufficio Toponomastica si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera. Qualora non venisse ritirata la targhetta, deve essere posta in opera a cura dell'ufficio Toponomastica in fase di risanamento dell'area di circolazione interessata.

Articolo 57. Modalità di attribuzione della numerazione civica
All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:
1) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
2) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
3) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.
4) per la numerazione di residence ed isolati gestiti in forma consortile, l'Amministrazione valuta la possibilità di conservare, se di fatto già esistente, la numerazione attribuita ai fabbricati, villette, ecc.

secondo l'assegnazione attribuita dai proprietari dietro presentazione della documentazione completa di planimetria, indicazione di tutti gli accessi diretti, indiretti ed interni, l'elenco dei residenti e dei proprietari. In mancanza di tale documentazione o se questa non fosse valutata positivamente, l'Amministrazione provvede d'ufficio all'attribuzione della numerazione civica e alla sostituzione di quella non regolamentare.

Articolo 58. Rilievi e rettifica delle anomalie
Durante i sopralluoghi l'ufficio Toponomastica deve eseguire i seguenti interventi e risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

1) Rilevare gli accessi non numerati.
2) Risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale (es.: la sequenza di numeri rilevati 1, 5, 3, ... va corretta in 1, 3, 5, ...).
3) Si fa seguire il numero civico dall'esponente (lettera) per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 3 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/a).
4) In caso di accesso a un'area su cui insistano più edifici interni a corti, larghi, ecc. o se l'accesso è sbarrato si procede all'attribuzione dei numeri indiretti relativi all'ingresso [illegible] ogni edificio, con il numero "barrato": per es., se l'accesso all'area ha il numero 10, gli ingressi agli edifici all'interno dell'area saranno numerati con 10/1, 10/2, 10/3, ecc.

Articolo 59. Conservazione dello storico della numerazione civica
I numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia. Deve essere conservata traccia della rettificata apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici

Articolo 60. Numerazione interna ai fabbricati
La numerazione interna serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne. L'assegnazione della numerazione interna è effettuata dall'ufficio toponomastica.

Articolo 61. Caratteristiche della targhetta
I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

Articolo 62. Posizionamento della targhetta
La targhetta deve essere acquistata e posta a cura del proprietario dell'immobile in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Articolo 63. Modalità di assegnazione
La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi, secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede.

Articolo 64. Costi toponomastica
La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

Articolo 65. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico
È vietato a terzi adottare, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare la segnaletica di NOME-STRADA e le targhe della numerazione civica.

Articolo 66. Costi targhetta numerazione civica
Il costo della targhetta riportante la numerazione civica è a carico del Comune, relativamente ad ogni accesso che abbia le seguenti caratteristiche:
1) accesso che dall'area di circolazione conduce all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere;
2) accesso che dai fabbricati immette nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
La copertura dei relativi costi è garantita dagli oneri concessori ai sensi della Legge n.10/77, Norme per la edificabilità dei suoli, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 67. Costo dello stradario
Chiunque può effettuare richiesta di accesso agli atti per ottenere copia dello stradario nei formati secondo le tariffe per il rilascio di documenti amministrativi. La modulistica è resa disponibile sul sito internet del Comune o presso l'Ufficio statistica.

Articolo 68. Esenzione dal pagamento dello stradario
Gli Uffici comunali, gli Enti esterni o le Aziende di servizi che operino sul territorio o svolgano attività di pubblica utilità – quali: gestori di energia elettrica, dell'acqua e varie utenze domestiche, consorzi industriali, Aziende sanitarie, Poste, Protezione civile, Forze dell'Ordine possono ottenere gratuitamente una copia aggiornata dello stradario digitale nelle forme prodotte dal servizio Statistica e Toponomastica. La fornitura dei supporti necessari alla trasmissione dei dati restano a carico del richiedente (cd, pendrive, dvd, ecc.) e costituiscono parte integrante della richiesta trasmessa all'ufficio competente. Il Comune provvede ad inviare agli enti suddetti copia del proprio stradario aggiornato una volta all'anno, salvo che sia possibile la consultazione dello stesso dal sito internet.

Articolo 69. Sanzioni pecuniarie
Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate in via amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 nella misura riportata di seguito, maggiorata della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere:

I. Attribuzione abusiva di numero civico € 100,00
II. Mancata richiesta di attribuzione di numero civico € 30,00
III. Mancata esposizione della targhetta di numero civico € 60,00
IV. Apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare € 30,00
V. Targhetta di numero civico non leggibile € 30,00
VI. Rimozione indebita di numero civico € 350,00
VII. Rimozione/danneggiamento di targa NOME-STRADA € 500,00
VIII. Rimozione/danneggiamento di palo per supporto targa NOME-STRADA € 500,00

Articolo 70. Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare
È possibile autorizzare il cittadino che ne facesse richiesta a conservare targhette di numero civico in materiale diverso se già installate, qualora mantengano le medesime caratteristiche previste dal presente regolamento e per evidenti motivi di ordine estetico e/o funzionale. Tale disposizione é applicabile solo alle targhette di numerazione civica già apposte sugli accessi e indicanti la numerazione corretta attribuita dal Comune. È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Municipale in caso di necessità. Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 71. Vigilanza
Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti gli uffici: Toponomastica, Anagrafe, Urbanistica, Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Articolo 72. Segnalazione delle violazioni
L'ufficio Toponomastica, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede a segnalarla alla Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel presente regolamento e provvede alla rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.

Titolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 73. Entrata in vigore
Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000 ed abroga e sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare in materia.

ARCHIVIO